SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 dicembre 2001 *

Nella causa C-148/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra S. Dragone e dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, quindi dalla sig.ra S. Dragone e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

* Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:

— del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),

— del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25), e

— della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 18 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 226 CE, un

ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e comunque non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive:

— del Consiglio 25 giugno 1997, 97/41/CE, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 184, pag. 33),

— del Consiglio 16 dicembre 1997, 97/76/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale (GU 1998, L 10, pag. 25), e

— della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208, pag. 43),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle suddette direttive.

Normativa comunitaria

2 Ai sensi degli artt. 5, primo comma, della direttiva 97/41, 4, n. 1, primo comma, della direttiva 97/76 e 10, n. 1, primo comma, della direttiva 98/51, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a ognuna di tali direttive entro il 31 dicembre 1998.

Procedimento precontenzioso

3 Atteso che le direttive 97/41, 97/76 e 98/51 non erano state trasposte nell'ordinamento italiano entro il termine prescritto e, in ogni caso, che essa non era stata informata dell'adozione di provvedimenti di trasposizione, la Commissione avviava il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica italiana, intimandole di presentare le proprie osservazioni, il 14 luglio 1999 la Commissione formulava un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi dalla notifica. Non avendo la Repubblica italiana dato seguito a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Argomenti delle parti

4 Nella sua difesa la Repubblica italiana ha riconosciuto che le citate direttive non erano state trasposte nell'ordinamento italiano entro il termine fissato nel parere motivato.

5 Essa ha tuttavia precisato che la trasposizione delle direttive 97/41 e 97/76 aveva avuto luogo dopo la scadenza del detto termine e ha comunicato il decreto ministeriale e il decreto legislativo di recepimento delle dette direttive. Quanto alla direttiva 98/51, essa ha fatto presente che l'iter di emanazione del decreto ministeriale di recepimento era in corso di perfezionamento.

6 Alla luce di questi elementi, la Commissione, dopo la conclusione della fase scritta, ha rinunciato agli atti per la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione delle direttive 97/41 e 97/76. In compenso, essa ha mantenuto le sue conclusioni per la parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione della direttiva 98/51.

Giudizio della Corte

7 Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 98/51, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).

8 Ora, è pacifico che la trasposizione della direttiva 98/51 non è stata realizzata nel termine fissato nel parere motivato. Risulta quindi fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

9 Conseguentemente, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/51, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

Sulle spese

10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico nella misura in cui il ricorso si riferisce alla direttiva 98/51.

11 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, su domanda della parte che rinuncia agli atti le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima. Considerato il comportamento della Repubblica italiana, che ha adottato i provvedimenti necessari per la trasposizione delle direttive 97/41 e 97/76 solo dopo la presentazione del ricorso, essa dev'essere condannata alle spese nella misura in cui il ricorso si riferisce a tali due direttive.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 9 luglio 1998, 98/51/CE, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

von Bahr La Pergola Timmermans

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2001.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

S. von Bahr